

Decreto n. 40
Anno 2025

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 680 del 18 settembre 2019;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 781 del 06 ottobre 2022;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrambe del 11 dicembre 2024, con le quali è stato modificato l'Art. 11, commi 1 e 2 del Regolamento per le elezioni studentesche con l'inserimento del comma 2 bis che prevede *"Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la Laurea Magistrale nel corso del mandato, possono conservare l'incarico, dandone comunicazione al Rettore entro quindici giorni dalla data del conseguimento della laurea Magistrale, a condizione di mantenere lo status di studente, iscrivendosi entro quattro mesi, ad un corso di Dottorato presso l'Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni del I comma dell'Art. 2 del presente Regolamento in ordine agli Organi accademici in esso indicati"* e conseguente riformulazione del comma 1 *"conseguimento della Laurea Magistrale senza essersi iscritto entro quattro mesi ad un corso di dottorato presso l'Ateneo"*;

DECRETA

- Art. 1-** È emanato il "Regolamento per le elezioni studentesche dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", che si allega sub lett. A.
- Art.2-** Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla Sezione Norme e Regolamenti.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.
Cassino, 12 2 GEN. 2025

Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali
dott. Roberto Molle

Il Responsabile del Settore Legale
avv. Maria Rosaria Marrocco

Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e
Regolamenti
dott.ssa Maria Teresa Pirollo

Maria Teresa Pirollo

IL RETTORE
(prof. Marco DELL'ISOLA)



ALL. A
Regolamento per le elezioni studentesche

Art. 1

(Indizione delle elezioni e numero delle rappresentanze da eleggere negli Organi Collegiali dell'Università)

Le elezioni sono indette con decreto del Rettore pubblicato mediante pubblicazione sulla pagina web dell'Ateneo - sezione elezioni studentesche - almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni. Almeno 15 giorni prima dell'emanazione di tale decreto l'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici provvederà a rendere nota la data delle elezioni e a dare adeguata pubblicità, anche mediante il sito web, all'avvio delle procedure elettorali, agli organi coinvolti e alle modalità delle elezioni. Il decreto indica la data e le modalità delle elezioni delle seguenti rappresentanze:

- Consiglio degli Studenti : 12 rappresentanti
- Senato Accademico: 3 rappresentanti
- Consiglio di Amministrazione: 2 rappresentanti
- Consiglio di Dipartimento: la rappresentanza elettiva degli studenti è stabilita nella misura pari al 15% del numero totale dei componenti del Consiglio di Dipartimento con arrotondamento all'intero superiore.
- Consiglio di Corso di studio: 1 rappresentante per ogni Corso di studio triennale e magistrale (anche a ciclo unico).

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili nel Consiglio degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, Laurea Magistrale e laurea Magistrale a ciclo unico dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta ad uno dei Corsi di Dottorato di ricerca alla data del decreto di indizione, limitatamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti e Consiglio di Dipartimento. Per il Consiglio di Dipartimento il requisito da possedere è l'afferenza al Dipartimento di cui si elegge la rappresentanza. È eleggibile nel Consiglio di Corso di Studio 1 rappresentante per ogni Corso di studio triennale e magistrale (anche a ciclo unico) che risulta regolarmente iscritto, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al Corso di studio di cui trattasi.
2. Il mandato degli eletti in seno ad un Consiglio di Corso di Studio cessa in caso di modifica dell'attribuzione dei Corsi di studio al Consiglio di Corso di Studio stesso. In tal caso, limitatamente ai Consigli di Corso di Studio interessati, si procederà all'indizione di nuove elezioni.
3. Gli eletti durano in carica due anni decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina ed il mandato è rinnovabile una sola volta. Nessuno può assumere più di una carica negli Organi di ogni ordine e grado salvo che ne sia componente di diritto a norma di legge o di Statuto, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento che sono delegati nel Consiglio degli studenti. Chi è eletto contemporaneamente in più Organi è tenuto ad esercitare l'opzione, notificandola al Rettore dell'Università entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti; in caso contrario la nomina avviene d'ufficio per l'Organo per il quale si è riportato il maggior numero di voti.



4. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di studente dell'Ateneo di Cassino comporta la decadenza automatica dalla carica, oltre agli altri casi di cui all'art. 11.

Art. 3

(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo Unico e ai corsi di Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
2. L'elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento è riconosciuto esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, di cui si elegge la rappresentanza, alla data di indizione delle elezioni.
3. L'elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è riconosciuto esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti al medesimo Corso di Laurea e Laurea Magistrale per cui si elegge la rappresentanza, alla data di indizione delle elezioni.
4. L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto è pubblicato sulla pagina Web di Ateneo - sezione elezioni studentesche - a partire dalla data del decreto di indizione.
5. Gli studenti che non risultino inseriti nell'elenco di cui al comma precedente possono essere comunque ammessi al voto qualora esibiscano al seggio di appartenenza un certificato valido della Segreteria Studenti che attesti il possesso dei requisiti alla data di indizione delle elezioni.
6. Per poter votare lo studente deve essere in possesso di un documento valido di identificazione ovvero di libretto universitario munito di foto.
7. Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo se non già esercitato per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico - amministrativo nello stesso organo.

Art. 4

(Presentazione delle candidature)

1. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. Ogni lista è contrassegnata da una denominazione o sigla ed è composta da un numero di candidati che non eccede il numero degli eligenti aumentato di due unità. Ogni lista designa un presentatore della lista, che deve possedere i requisiti per l'elettorato attivo di cui al precedente art. 3 e che può essere designato tra i candidati della lista stessa. Il presentatore provvede alla presentazione della lista, come specificato dal successivo comma 5, nonché alla designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi (di cui all'art. 5, comma 6) e presso la Commissione Elettorale Centrale (di cui all'art. 10, comma 4).
2. Per la presentazione delle liste deve essere utilizzato un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale. Il modulo deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui la lista intende concorrere e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista; il modulo deve inoltre prevedere un numero sufficiente di campi progressivamente numerati per l'indicazione delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) dei candidati. Il modulo deve pure prevedere un campo per l'indicazione delle generalità del presentatore della lista ed un ulteriore campo per indicare generalità e recapiti di un delegato, cui devono essere indirizzate in nome della lista eventuali comunicazioni urgenti relative al procedimento elettorale. Il delegato deve possedere i requisiti per l'elettorato attivo, di cui al precedente art. 3, e può in particolare coincidere con il presentatore.



3. Il modulo per la presentazione della lista è compilato a cura del presentatore, che deve infine sottoscriverlo con firma autentica.
4. Ciascun candidato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista utilizzando un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale. Il modulo deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui il candidato intende concorrere e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista di appartenenza nonché un numero sufficiente di campi per indicare le generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore della lista; il modulo deve inoltre prevedere un numero sufficiente di campi per l'indicazione delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del candidato e per gli estremi dell'autentica della firma di sottoscrizione del candidato. Poiché le informazioni richieste dai moduli sono tutte indispensabili alla corretta definizione delle liste e ad un corretto procedimento elettorale, tutti i campi vanno compilati integralmente e con la massima chiarezza, in ogni caso in modo da non dar luogo a possibilità di interpretazione ambigua. Non sono quindi ammesse abrasioni, alterazioni e/o correzioni dei dati forniti a pena di nullità del campo in cui compare il dato corrotto.
5. Le liste devono essere depositate entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, presso l'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici dal presentatore, mediante il modulo che definisce la composizione della lista da lui sottoscritto, corredato da tutti i moduli che contengono la dichiarazione di accettazione firmata da parte di ogni singolo candidato. Un presentatore non può depositare più di una lista per ciascun Organo a pena di invalidità di tutte le liste da lui presentate per quell'Organo. Il deposito di una lista è puramente funzionale alla raccolta delle firme di sostegno, di cui al successivo comma 8, e pertanto la sua accettazione da parte dell'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici non prefigura la dichiarazione di validità della lista, che compete, invece, alla Commissione Elettorale Centrale, secondo quanto prescritto al comma 2 dell'art. 10. Alla scadenza del termine l'elenco delle liste presentate viene pubblicato sulla pagina web di Ateneo.
6. La presenza di campi vuoti o nulli o l'assenza della firma del candidato in un modulo di accettazione della candidatura rende invalida la candidatura stessa. L'assenza delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore, o delle generalità e dei recapiti del delegato, o della firma del presentatore in un modulo per la presentazione della lista rende invalida la presentazione della lista stessa. In un modulo per la presentazione della lista, l'assenza delle generalità di un candidato in presenza di un modulo valido di accettazione della candidatura, o la presenza delle generalità di un candidato in assenza di un modulo valido di accettazione della candidatura costituiscono motivo di esclusione della relativa candidatura. È inoltre motivo di invalidità di una candidatura l'indicazione sul modulo di accettazione della candidatura di un presentatore diverso da quello indicato sul corrispondente modulo per la presentazione della lista.
7. L'eventuale difetto dei requisiti di eleggibilità di uno o più candidati compresi nella lista determina unicamente l'esclusione di quelli che difettino dei requisiti prescritti. Nessuno studente, a pena di nullità di ogni sua candidatura, può essere candidato in più liste.
8. Successivamente alla conclusione delle operazioni di deposito delle liste ed entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, il presentatore di ciascuna lista deve depositare presso l'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici le relative firme di sottoscrizione. Specificamente, le liste devono essere corredate dalle firme di almeno:
 - Consiglio degli Studenti: 100 elettori;



- Senato Accademico: 100 elettori;
- Consiglio di Amministrazione: 100 elettori;
- Consiglio di Dipartimento:
 - 50 elettori iscritti ai Corsi di laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento interessato, per i dipartimenti con un numero di iscritti superiore a 1000;
 - 30 elettori iscritti ai Corsi di laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento interessato, per i dipartimenti con un numero di iscritti inferiore o pari a 1000;
- Consiglio di Corso di Studio: 5 elettori, iscritti ai corrispondenti Corsi di laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico.

La raccolta delle firme deve avvenire su un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale, che viene reso disponibile, a richiesta del presentatore, a partire dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni insieme ad una copia del modulo di presentazione della lista validata mediante l'apposizione del timbro dell'Amministrazione. Il modulo per la raccolta delle firme di sottoscrizione deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui le firme si riferiscono e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista presentata, un numero sufficiente di campi per indicare le generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore, nonché un numero sufficiente di campi per raccogliere quattro firme. Accanto a ogni firma devono essere indicati a macchina o in stampatello, cognome e nome, luogo e data di nascita, Dipartimento di appartenenza, e numero di matricola di ciascun sottoscrittore. Ciascuno studente può sottoscrivere la presentazione una sola lista; in caso contrario è da ritenersi valida la sola firma relativa alla lista per prima depositata presso l'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici. Le firme dei candidati, del presentatore o di coloro che sottoscrivono le liste devono essere corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai fini del computo del numero minimo dei sottoscrittori si può tener conto anche del candidato o dei candidati.

9. Nel caso in cui più liste presentate siano contrassegnate dalla medesima denominazione o sigla, questa verrà conservata senza ulteriori adempimenti dalla sola lista che tra esse avrà raccolto il maggior numero di firme valide di cui al precedente comma 8. In tale evenienza l'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, per il tramite del delegato, chiederà ai presentatori delle liste in conflitto di denominazione o sigla di indicare una denominazione o sigla alternativa diversa da tutte le altre presentate per lo stesso Organo. In assenza di tale indicazione del presentatore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta dell'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici al delegato, la presentazione della lista relativa si intende decaduta.

Art. 5 (Seggi elettorali)

1. Entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto del Rettore, sono costituiti presso ciascun Dipartimento, in locali idonei a ciò destinati, i seggi elettorali.
2. Per ciascun Dipartimento deve essere istituito almeno un seggio. L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi e la loro ubicazione avviene ad opera dell'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, dietro visto del dirigente dell'Area Servizio Studenti e del dirigente dell'Area delle Attività Legali e degli Affari Generali.



3. Ciascun seggio è composto dal Presidente e da quattro scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario.
4. I componenti del seggio sono nominati tra il personale tecnico-amministrativo; il Presidente deve possedere, di norma, la qualifica D o superiore. Al momento dell'insediamento del seggio il Presidente sceglierà tra gli scrutatori il Vice Presidente ed il Segretario.
5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti del seggio, tra i quali sempre o il Presidente o il Vice Presidente.
6. Ogni lista ammessa alle elezioni ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza. A tal fine il presentatore della lista di cui al precedente art. 4 provvederà a comunicare all'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, entro e non oltre il termine previsto per la costituzione dei seggi elettorali, i nominativi degli studenti designati dalla lista tra quelli in possesso dell'elettorato attivo di cui all'art. 3.

Art. 6

(Operazioni elettorali)

1. L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissate nel decreto di indizione delle stesse.
2. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione. Gli elettori sono identificati secondo quanto precisato dai commi 3 e 5 dell'art. 3.
3. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti, fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale previo ritiro del documento di riconoscimento, che sarà restituito dopo la votazione.
4. Gli estremi del documento di riconoscimento sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, nel registro dei votanti.
5. Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nella sala del seggio, procede alle seguenti operazioni:
 - a. chiusura dell'urna contenente le schede votate mediante apposizione di suggello e di firma sulla carta che chiude l'urna medesima;
 - b. predisposizione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, se previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, procedendo a suggellarlo e ad apporre la propria firma sui lembi;
 - c. apposizione sulle urne e sul plico delle indicazioni della sezione, della propria firma e di quella di almeno due scrutatori;
 - d. rinvio della votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione, assicurandosi della custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. La mancanza di suggello delle urne o di firma del Presidente sulla carta che chiude le urne stesse o la mancata formazione del plico di cui alla lettera b) del precedente comma 5 nei modi indicati, producono la nullità delle operazioni elettorali.
7. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità del seggio, delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
8. All'ora stabilita il Presidente dichiara chiusa la votazione dopo che sono stati ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni.

Art. 7

(Esercizio del voto)

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Ciascun elettore ha diritto a votare per una sola lista per ciascun Organo del quale possiede l'elettorato attivo e può esprimere, nell'ambito di essa, voti di preferenza per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare, in ciascun organo.



3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno a fianco o sul motto o numero d'ordine della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda nome e cognome ovvero il cognome del candidato o dei candidati prescelti. In caso di omonimia dei candidati è tassativa l'indicazione di nome e cognome.
5. Ove la considerazione degli aspetti di natura organizzativa legati alla complessità burocratica della specifica elezione ne evidenzia il vantaggio rispetto alla procedura ordinaria, è incoraggiato l'uso di un supporto informatico alla conduzione delle operazioni di voto. In tal caso, quanto previsto nei commi 3 e 4 del corrente articolo con riferimento a quanto connesso all'uso di una scheda cartacea è trasposto all'uso di una versione immateriale. Il dettaglio di detta trasposizione è oggetto di un apposito regolamento da legarsi allo specifico strumento informatico che sarà adottato.

Art. 8 (Scrutinio)

1. Dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede allo spoglio dei voti, annunciando ad alta voce la lista votata ed il nome ed il cognome del candidato ai quali è attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su appositi registri dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.
2. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione e dichiara quindi il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascuna lista e da ogni candidato.
3. La validità dei voti contenuti in ciascuna scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. I lavori di scrutinio sono pubblici.
6. Nel caso di adozione di uno strumento informatico per il supporto delle operazioni di voto, di cui al comma 5 dell'articolo 7, quanto previsto nei commi dall'1 al 4 del presente articolo con riferimento a quanto connesso all'uso di una scheda cartacea è trasposto all'uso di una sua versione immateriale. Il dettaglio di detta trasposizione è oggetto di un apposito regolamento da legarsi allo specifico strumento informatico che sarà adottato.

Art. 9 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, con decreto del Rettore, è costituita presso il Rettorato dell'Università una Commissione Elettorale Centrale composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due funzionari dell'Università, di cui uno con funzioni di Segretario.
2. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle firme di sottoscrizione, ricevute le liste di candidati presentate all'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, la Commissione Elettorale Centrale:
 - a. verifica se le liste sono state sottoscritte e presentate nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento;
 - b. esclude le liste e cancella i nomi dei candidati ove non sussistano le condizioni previste dalla precedente lettera a);
 - c. assegna un numero ad ogni lista secondo l'ordine di presentazione;
 - d. provvede alla pubblicità delle liste con relativo numero d'ordine.
3. Eventuali ricorsi avverso la definizione delle liste devono pervenire alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni, con proroga nel caso di giorni festivi, dalla data del verbale che descrive il vaglio delle liste presentate. La Commissione Elettorale Centrale è tenuta a rispondere agli



eventuali ricorsi entro cinque giorni, con proroga nel caso di giorni festivi, dal termine di presentazione degli stessi.

4. A valle della definizione delle liste di cui al precedente comma 2, ai lavori della Commissione può assistere un solo rappresentante per ogni lista ammessa all'elezione contraddistinta dalla medesima denominazione o sigla, anche se presente per l'elezione in più Organi. A tal fine il presentatore della lista di cui al precedente art. 4 provvederà a comunicare all'Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione delle candidature, il nominativo dello studente designato dalla lista stessa tra quelli in possesso dell'elettorato attivo di cui all'art. 3.
5. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti inviati dai seggi elettorali, la Commissione Elettorale Centrale è tenuta ad insediarsi per totalizzare i risultati parziali delle votazioni dettagliati nei singoli verbali di seggio. La Commissione Elettorale Centrale inoltre:
 - procede per ogni seggio al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi;
 - determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando il numero dei voti riportati da ciascuna lista nei vari seggi;
 - divide la cifra elettorale delle varie liste, per 1, per 2 e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare. Successivamente pone in unica lista in ordine decrescente i vari quozienti ottenuti e attribuisce i seggi alle liste che hanno ottenuto i quozienti più alti. In caso di parità di quozienti un seggio va attribuito alla lista che ha riportato la maggiore cifra elettorale, e in caso di parità anche delle cifre elettorali si procede per sorteggio;
 - proclama eletti per ciascuna lista che ha ottenuto i seggi i candidati più votati appartenenti alla stessa lista. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista è eletto il candidato più giovane di età.
6. La Commissione Elettorale Centrale provvede entro cinque giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione, da eseguirsi immediatamente sulla pagina web dell'Ateneo.
7. Eventuali ricorsi avverso la proclamazione degli eletti devono pervenire alla Commissione Elettorale Centrale entro dieci giorni, con proroga nel caso di giorni festivi, dalla data del verbale di proclamazione degli eletti. La Commissione Elettorale Centrale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro cinque giorni, con proroga nel caso di giorni festivi, dal termine di presentazione degli stessi.
8. Dopo la proclamazione dei risultati elettorali, il Rettore, con proprio decreto, ne informa il corpo elettorale mediante adeguata pubblicità sulla pagina web di Ateneo-sezione elezioni studentesche.

Art.10

(Nomina degli eletti)

1. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.
2. Il mandato degli eletti decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.
3. Il mandato degli eletti in seno ad un Consiglio di corso di studio cessa in caso di modifica dell'attribuzione dei Corsi di studio al Consiglio stesso. In tal caso, limitatamente ai Consigli di corso di studio interessati, si procederà all'indizione di nuove elezioni.

Art. 11

(Decadenza dalla carica)

1. Gli studenti eletti o designati negli Organi di Ateneo decadono dalla carica in caso di:
 - perdita dello status di studente, senza iscrizione entro tre mesi ad un corso di Laurea Magistrale dell'Ateneo;
 - conseguimento della Laurea Magistrale senza essersi iscritto entro quattro mesi ad un corso di dottorato presso l'Ateneo;



- conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
- abbandono degli studi;
- tre assenze ingiustificate nel corso del mandato;
- passaggio ad altro Corso di Laurea e Laurea Magistrale, nel caso della rappresentanza nei Consigli di corso di studio;
- trasferimento presso altra università;
- conclusione del mandato alla scadenza del biennio;
- ogni altro caso previsto dalle vigenti normative (tra i quali si rammenta il decesso, la sopravvenuta incapacità di intendere e volere, etc.)

È cura dello studente comunicare all'Organo interessato la volontà di iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Ateneo al fine del proseguimento del mandato. L'accertamento del verificarsi delle predette condizioni è d'ufficio.

2. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la laurea triennale nel corso del mandato, possono conservare l'incarico, dandone comunicazione al Rettore entro quindici giorni dalla data del conseguimento della laurea triennale, a condizioni di mantenere lo status di studente, iscrivendosi alla laurea magistrale presso l'Ateneo.
- 2.bis Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la Laurea Magistrale nel corso del mandato, possono conservare l'incarico, dandone comunicazione al Rettore entro quindici giorni dalla data del conseguimento della laurea Magistrale, a condizione di mantenere lo status di studente, iscrivendosi entro quattro mesi, ad un corso di Dottorato presso l'Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni del I comma dell'Art. 2 del presente Regolamento in ordine agli Organi accademici in esso indicati.
3. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto, si procede ad attingere alle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile si procede alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto.
4. Nel caso in cui le suddette ipotesi intervengano negli ultimi 120 giorni antecedenti alla scadenza del mandato, non essendovi i tempi minimi per gli adempimenti di cui al comma 3, si demanda al Consiglio degli Studenti la nomina di un sostituto per il residuo periodo, nell'ambito del biennio in corso, che sarà scelto, sulla base della disponibilità, all'unanimità in sede di prima votazione e, ove non si raggiunga l'unanimità, sarà scelto a maggioranza (50% dei votanti) in sede di seconda votazione.